COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XL.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 DICEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 424

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

DI MAURO LUIGI ed altri: Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani (963);

DE MARZI FERNANDO ed altri: Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani (1431);

GELMINI ed altri: Modifiche alle norme delle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533 e 25 luglio 1956, n. 860, sulla composizione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e delle commissioni provinciali per l'artigianato (2581)

PRESIDENTE . 424, 426, 427, 428, 429, 431
DE MARZI FERNANDO, *Relatore* . . 424, 427, 428, 429, 431
GUERRINI GIORGIO 426
SULOTTO 426, 427, 429
FERIOLI 427
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 427
TOGNONI 427

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

BARBI PAOLO ed altri: Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici (156) . .

PRESIDENTE . 432, 433, 434, 435, 436, 437
GITTI, *Relatore* 432, 433, 435, 436

PAG.

GUERRINI GIORGIO. 432, 433
BIANCHI FORTUNATO 433
MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 433, 436, 437
VERONESI 435
COCCO MARIA 435

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

DE MARZI FERNANDO ed altri: Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane (485);

ABENANTE ed altri: Disposizioni sul riposo settimanale e sul trattamento economico e normativo degli addetti alla produzione e vendita del pane (1908)

PRESIDENTE 437, 438, 439
BORRA, *Relatore* 437, 438
ABENANTE 438, 439
DE MARZI FERNANDO 438
MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 438, 439

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

DALL'ARMELLINA ed altri: Integrazione della legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche (2048) 439

PRESIDENTE. 439, 440
COCCO MARIA, *Relatore* 439, 440
MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 440

Votazione segreta:

PRESIDENTE 440

La seduta comincia alle 10,05.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cassandro, Colombo Vittorino e Pucci Ernesto.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Di Mauro Luigi ed altri: Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani (963); De Marzi Fernando ed altri: Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani (1431); Gelmini ed altri: Modifiche alle norme delle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533 e 25 luglio 1956, n. 860, sulla composizione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e delle commissioni provinciali per l'artigianato (2581).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: n. 963 d'iniziativa dei deputati di Mauro Luigi, Gelmini, Mazzoni, Failla, Pezzino, Tognoni, Rossinovich, Gessi Nives: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani »; n. 1431, d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, Laforgia, Tambroni, Urso, Sgarlata, Bova: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani » e n. 2581 d'iniziativa dei deputati Gelmini, Bastianelli, Mazzoni, Lenti, Amasio, Raffaelli: « Modifiche alle norme delle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533 e 25 luglio 1956, n. 860, sulla composizione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e delle Commissioni provinciali per l'artigianato ».

Sulle tre proposte di legge è previsto il parere della XII Commissione Industria e commercio, il cui Presidente mi ha informato che nulla osta per procedere nella discussione.

Nella precedente seduta in sede referente, è stato demandato ad un Comitato ristretto il compito di procedere al coordinamento delle proposte di legge. Il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori ed ha predisposto un testo unificato che ora la Commissione, sentita la relazione del Relatore, prenderà a base della discussione.

Prego, pertanto, l'onorevole De Marzi di voler riferire brevemente sul lavoro svolto dal Comitato ristretto, illustrandoci i vari articoli del testo unificato delle tre proposte di legge all'ordine del giorno, proposto dallo stesso Comitato ristretto.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi!

Il Comitato ristretto ha predisposto un testo unificato delle proposte che si ritiene necessario approvare entro l'anno, in quanto con la prossima primavera sono indette le elezioni per le casse mutue provinciali degli artigiani e tutte le organizzazioni di categoria dell'artigianato italiano sono concordi nel ritenere che prima di queste elezioni sia indispensabile rivedere in senso democratico alcune norme di carattere tecnico, relative alle elezioni stesse, altrimenti ci si troverebbe poi di fronte a notevoli e gravi difficoltà.

È frutto, quindi, questo testo che viene sottoposto alla attenzione della Commissione, della collaborazione di tutte le parti e di un intento comune, al fine di superare le difficoltà.

Alcuni articoli hanno carattere puramente tecnico riguardo alla composizione dei ruoli e le relative conseguenze. Questo è il caso, ad esempio, dell'articolo 1, che è stato dettato dal fatto che, allorquando è stata formulata la legge che oggi andiamo a modificare, si era previsto che i ruoli dovessero essere predisposti così come vengono normalmente fatti tutti i ruoli del genere. In realtà, per le casse mutue degli artigiani, i bilanci vengono redatti dopo le assemblee. Queste ultime avvengono, per solito, in ottobre o novembre, quando cioè è materialmente impossibile poter fare i ruoli secondo le esigenze delle esattorie. Cioè, entro il 15 dicembre è materialmente impossibile!

Due articoli, poi, sono di carattere sostanziale e importantissimi. Uno riguarda la formazione delle assemblee dei delegati, che vengono costituite attraverso la nomina di un delegato per ogni trenta elettori, secondo la vecchia norma del '56, quando le ditte artigiane erano meno di 500 mila; ora che sono, invece, più di 1 milione 200 mila, stabilire un delegato ogni trenta elettori significherebbe arrivare ad assemblee con un numero iperbolico di delegati; si veda, ad esempio a Milano, a Torino pure, o così via. E

necessario, quindi, modificare questo rapporto anche per rendere l'assemblea veramente funzionale e democratica. Perché, quando si arriva a cifre del genere – a Milano saremmo sui 3.200 delegati – non è materialmente possibile che si possa disciplinare una discussione in assemblea.

Al riguardo vi è stata diversità di pareri. Il Governo è ancora fermo nel parere di stabilire una distinzione: per le casse mutue con più di diecimila titolari di azienda stabilire un delegato ogni cento elettori, al di sotto dei diecimila iscritti un delegato ogni cinquanta elettori. Però, abbiamo visto, facendo i calcoli, che il sistema dà luogo ad alcune anomalie. Così, ad esempio, vi sono provincie con 9.900 iscritti e che, quindi, avrebbero praticamente 180 delegati, mentre una provincia vicina, con 10.500 elettori, avrebbe la metà dei delegati di quella provincia che pure ha un numero inferiore di artigiani iscritti!

Noi, nel testo del Comitato ristretto, proponiamo che sia nominato un delegato ogni cento elettori o frazione di cento, stabilendo però un numero minimo di delegati, in base alla situazione di fatto esistente nelle provincie meno popolose.

Nel testo è scritto: « il numero dei delegati per provincia non può comunque, essere inferiore a 100; nel qual caso gli elettori dovranno essere proporzionalmente ripartiti ». Però mi era stato dato mandato di accertare che cosa comportasse questo coefficiente. Io ho visto che, stabilendo un numero minimo di cento delegati per provincia, ben 48 sarebbero le provincie interessate, mentre stabilendo il numero minimo di 50 delegati, le provincie che rientrebbero in tale categoria sarebbero solo undici: Aosta, Sondrio, Gorizia, Grosseto, Livorno, Massa Carrara, Terni, Rieti, Matera, ed Enna. Per queste undici provincie il coefficiente elettorale non sarebbe di uno ogni 100, ma di un delegato per il quoziente risultante tra il numero degli artigiani iscritti nella provincia e il numero minimo di cinquanta. Per Aosta, ad esempio, il rapporto tra delegati eligendi ed elettori si ha dividendo 3375, quanti sono gli artigiani colà iscritti, per 50: cioè un delegato ogni 67 elettori circa. Così per Sondrio: 3.309 diviso 50, dà il numero coefficiente necessario per fare il collegio a Sondrio. Personalmente sarei favorevole a stabilire il numero minimo dei delegati in 50.

Altra modifica molto importante riguarda la composizione del consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale, che, così com'è previsto all'articolo 11 della legge n. 1433 è composto da nove consiglieri, di cui tre di minoranza e sei di maggioranza. Però vi sono poi quattro membri nominati dall'esterno: due dal Ministero del Lavoro su parere della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia, uno in rappresentanza della Camera di commercio, e di diritto il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Questa composizione comporta il pericolo, tuttavia, che, sommandosi le volontà dei quattro membri esterni ai tre della minoranza si ottenga una maggioranza opposta a quella dimostrata democraticamente dagli elettori. Ed allora la proposta, che noi come Comitato ristretto abbiamo concordato, è quella di portare i membri del consiglio a 15, di cui 12 eletti (otto della maggioranza e quattro della minoranza), più un esperto, uno della Commissione provinciale dell'artigianato e il Direttore dell'Ufficio del lavoro. Nel quale caso anche se ai quattro della minoranza si aggiungono i tre membri esterni, non sarebbe più possibile che la maggioranza diventi minoranza!

L'articolo 5 prevede che la durata degli organi provinciali della cassa mutua sia portata a 5 anni; ciò per dare un più ampio respiro al funzionamento di questi organi.

L'articolo 6 riguarda una modifica di carattere più tecnico che altro. Cioè, si tratta della modifica dell'articolo 17 della legge, in cui si stabilisce che il Ministero abbia la competenza di esaminare non solamente il bilancio preventivo della Federmutue, ma anche il bilancio consuntivo, che viene a sua volta approvato dall'assemblea nazionale.

L'articolo 7 è un chiarimento alla legge. L'articolo 27 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, era molto vago, stabilendo che, con decreto del Ministero per il lavoro, possono essere sciolti gli organi della Federazione, senza dire né quando, né come, né perchè. Praticamente dava facoltà all'autorità tutoria di fare quello che voleva.

Noi abbiamo quindi ritenuto che fosse necessario – per quanto non sia mai capitato, per fortuna, in tutti questi anni di esperienza, che ci sia stato bisogno dell'intervento del Ministero – provvedere ad un chiarimento supplettivo. E nell'articolo 7 diciamo che il Ministero può intervenire quando si tratta di « grave inosservanza delle leggi o di irregolare funzionamento, o quando si determinano situazioni di grave pregiudizio per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente ».

Cioè abbiamo stabilito quali sono gli eventi in seguito ai quali possa avvenire la nomina di un commissario da parte del Ministero.

L'articolo 8 è una conseguenza di carattere regolamentare delle modifiche nella formazione dei collegi elettorali. Tecnicamente sarebbe stato meglio che la modifica del decreto presidenziale avvenisse con uguale strumento nominativo, ma il tempo limitato a disposizione fa preferire che le modifiche necessarie siano introdotte contestualmente nella legge, per evitare difficoltà e ritardi nell'applicazione. Mettendomi naturalmente a disposizione degli onorevoli colleghi, per fornire più dettagliate spiegazioni sui vari articoli che vengono portati all'approvazione della Commissione, mi permetto però di far presente che essi sono il frutto di una volontà concordata di tutte le organizzazioni di categoria, vorrei dire anche di tutte le parti politiche; e se si vuole pensare al bene della mutualità artigiana, non solo nel senso organizzativo e democratico, ma anche da un punto di vista dell'economia della spesa debbo sottolineare l'aspetto positivo di queste modifiche alla legge vigente, perché voi capite che, mantenere il sistema elettorale sulla base di un delegato ogni trenta artigiani significa, in provincie di una certa importanza, avere assemblee molto numerose e ciò comporta un onere alla stessa mutualità.

Così, l'aver portato la durata di questi enti a cinque anni, è stato dettato da un criterio di economia: per non dover rinnovare troppo spesso le spese elettorali che sono di un certo peso e che comportano una incidenza non indifferente nel bilancio della mutualità.

Io mi auguro che la Commissione possa approvare questa legge in modo da farla poi approvare anche dall'altro ramo del Parlamento al più presto possibile, perché se non viene promulgata entro l'anno perde qualsiasi efficacia in quanto le elezioni si svolgono nella prima domenica di aprile e tre mesi prima devono essere stabiliti i collegi e devono esser inviati i manifesti elettorali presso le associazioni delle mutue stesse.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUERRINI GIORGIO. Concordo con l'onorevole Relatore sulla opportunità di approvare rapidamente il testo unificato in esame, preparato dal Comitato ristretto, e che ha riscosso l'unanimità dei consensi da parte dei componenti il Comitato medesimo, oltre che l'assenso, se così si può chiamare, delle organizzazioni degli artigiani interessate. Due sono i problemi fondamentali che sono stati affrontati dal comitato ristretto e che mi sembra siano stati risolti in modo egregio: quello che riguarda il numero dei rappresentanti in rapporto al numero complessivo degli artigiani iscritti per ciascuna provincia, e quello relativo alla composizione del Consiglio d'amministrazione. Le altre norme del testo unificato hanno più un carattere tecnico che non un carattere innovativo rispetto alla vecchia legge.

Per quanto riguarda il primo punto, credo che la Commissione debba manifestare il proprio consenso alle proposte del Comitato ristretto.

Da una tabella che mi è stata mostrata in questi giorni, si nota come, in certe province, il numero dei rappresentanti sia talmente elevato da determinare, proprio in relazione a questa ampiezza di rappresentanza formale, un assenteismo notevole, tanto che i partecipanti non raggiungono mai una percentuale superiore al 20-25 per cento, nel migliore dei casi del 30 per cento dei rappresentanti. È possibile – ripeto, è possibile – che, diminuendo il numero dei rappresentanti, si abbia un maggior stimolo alla partecipazione alle assemblee, anche in relazione alla maggiore responsabilizzazione dei singoli che vi debbono partecipare.

Altra parte del testo presentato dal comitato ristretto che mi trova consenziente è la nuova composizione del consiglio d'amministrazione, che mi sembra più equilibrata rispetto a quanto previsto dall'articolo 11 della legge del 1956, e che mi pare, quindi, meriti l'approvazione della Commissione.

Onorevole Presidente, vorrei profittare del fatto che ho la parola, per anticipare una dichiarazione, relativamente alla grave situazione finanziaria in cui versano le Casse Mutue degli artigiani. Io personalmente sono dell'avviso che il problema della mutualità possa risolversi non nella proliferazione delle Casse, ma nell'accentramento delle stesse in un unico istituto di carattere nazionale; personalmente sono dell'opinione che le Casse mutue degli artigiani, così come sono attualmente, dovrebbero cedere il posto, in una moderna concezione dell'assistenza, ad un istituto a carattere nazionale, democraticamente governato. Questa è una anticipazione che faccio perché siamo in argomento, ma che riprenderò in sede di discussione sul bilancio.

SULOTTO. In linea di massima, per quanto riguarda il nostro gruppo, noi approveremo questa legge, anche se abbiamo ancora qualche perplessità circa l'elevazione del numero degli artigiani necessario per le elezioni dei delegati: siamo passati da trenta a cento. Vorrei far considerare alla Commissione, in modo particolare per quanto riguarda tutte le zone del Meridione, che si corre il rischio che gran parte dei comuni siano costretti a consociarsi per avere un rappresentante. Mentre invece, se noi, non dico manteniamo la quota di trenta, ma se arriviamo ad una soluzione intermedia, potremmo avere maggiori garanzie di rappresentanza locale da parte degli artigiani. La cifra di cento, a noi pare eccessiva; quindi, dal canto nostro, faremo richiesta alla Commissione che riconsideri la possibilità di ridurre questo quoziente da cento a cinquanta. Questa è l'unica proposta che noi avanziamo, l'unica riserva che abbiamo, per cui preghiamo la Commissione di riconsiderare la cosa, per vedere se è possibile prendere in esame una tale riduzione.

FERIOLI. Dopo aver ascoltato il Relatore, convengo sulla sua relazione e devo solo dichiarare che noi voteremo senz'altro in senso favorevole questa legge.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 8 faccio presente che in esso prevediamo di raggruppare più comuni confinanti, qualora gli artigiani elettori siano inferiori a 50.

SULOTTO. Nella gran parte, infatti, saremo costretti a consorziarli!

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Daltronde deve considerare che nei comuni di montagna c'è soltanto il barbiere e il falegname... Abbiamo studiato la questione. Se stabilissimo la percentuale di uno a cinquanta, in provincia di Torino, dove sono 3.750 elettori, avremmo un'assemblea di 750 delegati!

Comunque, eccettuato questo punto, mi sembra che dalla discussione sia emersa la unanimità, come c'è stata, del resto, nello ambito del Comitato ristretto. Non ho, quindi, che da ringraziare la Commissione, augurandomi che anche il messaggio al Senato possa esser fatto sollecitamente, per modo che la legge stessa possa essere approvata rapidamente anche dall'altro ramo del Parlamento.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, per la verità, intendeva riproporre un'altra soluzione al problema di cui all'articolo 1; soluzione che gli onorevoli commissari non conoscono, ma che era stata già ventilata in seno al Comitato ristretto ed è riassunta nel testo di un articolo così formulato:

« Gli artigiani iscritti nei ruoli come titolari di impresa eleggono, a scrutinio segreto, nelle assemblee, locali, uno o più delegati in ragione di un delegato ogni 50 elettori o frazione pari o superiore a 20 per le Casse mutue provinciali aventi non oltre 10.000 elettori ed in ragione di un delegato ogni 75 o frazione pari o superiore a 30 per le Casse mutue provinciali aventi oltre 10.000 elettori ».

Questa formulazione, però, porta all'inconveniente che ci diceva il Relatore, per cui può verificarsi che in una provincia con un certo numero di artigiani, i delegati siano inferiori a quelli di una provincia che ha meno artigiani.

Comunque, il Governo non è che sia particolarmente interessato a questo testo. Sappiamo che il problema di un'adeguata rappresentanza è difficile da conciliare con la necessità che queste assemblee non siano troppo pletoriche. Pertanto, il Governo si rimette alla Commissione.

Devo, tuttavia, far presente che a me questa materia sembrerebbe più materia oggetto di regolamento che non di una legge. Ad ogni modo, per non frapporre ostacoli il Governo, ripeto, si rimette alla Commissione per la soluzione che essa vorrà approvare.

TOGNONI. Poiché non è presente il collega della mia parte politica cha ha fatto parte del Comitato ristretto che ha redatto il testo unificato in esame, vorrei sapere se risulta che egli si era trovato d'accordo in quella sede, ovvevo abbia avanzato riserve!

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Posso assicurare all'onorevole Tognoni che l'onorevole Di Mauro Luigi era d'accordo. Egli disse che avrebbe espresso le sue riserve sull'articolo 8 che sono state qui fatte stamane dall'onorevole Sulotto; ma, in sostanza, era d'accordo!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto, articoli di cui dò lettura e che, se non vi sono obiezioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

Dò lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dai seguenti:

« La Cassa mutua provinciale compila annualmente, entro il 15 giugno, per ciascun comune, appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 23, dalle persone soggette alla assicurazione obbligatoria, per l'anno solare in corso. Tali ruoli saranno formati sulla base degli elenchi di aggiornamento di cui al seguente articolo 5 compilati, fino al 31 dicembre, dalla Commissione provinciale dell'artigianato.

Le Casse mutue pubblicheranno ogni anno, dal 1° al 15 febbraio, nei propri albi e in quelli dei comuni della provincia, le variazioni intervenute in detti elenchi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente ».

I commi secondo, quarto e quinto dello articolo 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Nei casi di ritardate iscrizioni devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare precedente.

È data facoltà agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto corrente postale della Cassa.

In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 31 dicembre di ogni anno ».

DE MARZI, *Relatore*. Vorrei introdurre nel testo un perfezionamento per quanto riguarda la dizione di questo articolo 1, con un emendamento sostitutivo della seconda parte del primo comma.

PRESIDENTE. Un emendamento presentato dal Relatore propone di sostituire al primo comma, alle parole: « ... Tali ruoli saranno formati sulla base degli elenchi di aggiornamento di cui al seguente articolo 5 compilati, fino al 31 dicembre, dalla Commissione provinciale dell'artigianato », le seguenti:

« ... Tali ruoli saranno formati sulla base degli elenchi di aggiornamento al 31 dicembre, relativi ai soggetti di cui al seguente articolo 5, alla cui compilazione provvede la Commissione provinciale dell'artigianato ».

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho già dato lettura con l'emendamento De Marzi.

(*È approvato*).

A seguito della modifica introdotta l'articolo 1 risulta così formulato:

ART. 1.

Il comma primo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dai seguenti:

« La Cassa mutua provinciale compila annualmente, entro il 15 giugno, per ciascun comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 23, dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria, per l'anno solare in corso. Tali ruoli saranno formati sulla base degli elenchi di aggiornamento al 31 dicembre, relativi ai soggetti di cui al successivo articolo 5, alla cui compilazione provvede la Commissione provinciale dell'artigianato.

Le Casse mutue pubblicheranno ogni anno, dal 1° al 15 febbraio, nei propri albi e in quelli dei comuni della provincia, le variazioni intervenute in detti elenchi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente ».

I commi secondo, quarto e quinto dello articolo 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Nei casi di ritardate iscrizioni devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare precedente.

È data facoltà agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto corrente postale della Cassa.

In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 31 dicembre di ogni anno ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. È emersa successivamente nella discussione in sede di Comitato ristretto, la necessità di un'articolo 1-*bis* di carattere tecnico. Infatti, avendo spostato i termini al 31 dicembre ed essendovi in un articolo della precedente legge la norma che prevede il diritto dell'artigiano di esercitare l'opzione entro il 16 agosto, bi-

sognerebbe modificare anche questo termine; trasformare, cioè, la data del 16 agosto in quella del 31 dicembre.

PRESIDENTE. Viene proposta dal Relatore l'introduzione di un articolo aggiuntivo, 1-bis. Ne dò lettura:

ART. 1-*bis*.

Il comma secondo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, è così modificato:

« Qualora il diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per altro titolo sorga successivamente alla notifica di cui al precedente comma, la facoltà di opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dall'inizio dell'anno solare successivo a quello nel corso del quale la facoltà predetta è stata esercitata ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 è così modificato:

« L'assemblea della Cassa Mutua provinciale di malattia è costituita dai delegati eletti a scrutinio segreto dagli artigiani iscritti nei ruoli come titolari di azienda, in ragione di un delegato per ogni 100 lettori o frazioni di cento, pari o superiore a cinquanta elettori.

Il numero dei delegati per provincia non può, comunque, essere inferiore a 100; nel qual caso gli elettori dovranno essere proporzionalmente ripartiti.

Ogni elettore può votare per non più dei due terzi di delegati spettanti ad ogni assemblea locale. La elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti ed a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

L'Assemblea generale dei delegati elegge i 12 rappresentanti degli artigiani nel Consiglio d'Amministrazione della Cassa Mutua provinciale di cui all'articolo 11 lettera *a*). Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per non più di otto nominativi. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale viene eletta ogni cinque anni e si riunisce una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri dell'Assemblea stessa.

Nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione non possa avere luogo per mancanza del numero legale, la seconda convocazione dell'assemblea, che può essere stabilita per lo stesso giorno della prima, delibera sui medesimi oggetti qualunque sia il numero dei presenti ».

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Nel testo ciclostilato al secondo comma è detto che il numero dei delegati per provincia non può, comunque, essere « inferiore a 100 ». Io propongo, per le ragioni che ho già illustrate poc'anzi nella mia relazione, di dire « inferiore a 50 »!

PRESIDENTE. Chiedo se è su questo articolo 2 che si pone anche la proposta del collega onorevole Sulotto? !

SULOTTO. Sì!

PRESIDENTE. Mi pare, allora, che la proposta sia quella di dire, al primo comma, anziché un delegato per ogni 100, un delegato per ogni 50 elettori?!

SULOTTO. Oppure anche 75!

PRESIDENTE. Il Relatore è contrario anche a questa soluzione intermedia. Pongo allora in votazione l'emendamento modificativo proposto dall'onorevole Sulotto:

Al primo comma sostituire alle parole « per ogni 100 » le altre: « per ogni 75 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Pongo, ora, in votazione l'emendamento proposto dal Relatore al 1° comma che tende ad abbassare il numero minimo dei delegati previsti per provincia:

Sostituire, al secondo comma, « 100 » con « 50 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma così modificato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo e quarto comma.

(*Sono approvati*).

Al quinto comma c'è un altro emendamento modificativo, proposto dal Relatore, riguardante la riunione dell'assemblea della Cassa mutua che, è detto nel testo del Comitato ristretto, si riunisce di norma una volta all'anno. L'onorevole De Marzi propone di dire « ...due volte all'anno ».

Pongo in votazione il quinto comma con tale emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il sesto comma.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'intero articolo 2 nel testo di cui ho dato prima lettura con gli emendamenti proposti dal Relatore e accolti dalla Commissione.

(*È approvato*).

A seguito delle modificazioni apportate, lo articolo 2 risulta così formulato:

ART. 2.

L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificato:

« L'assemblea della Cassa mutua provinciale di malattia è costituita dai delegati eletti a scrutinio segreto dagli artigiani iscritti nei ruoli come titolari di azienda, in ragione di un delegato per ogni 100 elettori o frazione di cento, pari o superiore a cinquanta elettori.

Il numero dei delegati per provincia non può, comunque, essere inferiore a 50; nel qual caso gli elettori dovranno essere proporzionalmente ripartiti.

Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale viene eletta ogni cinque anni e si riunisce di norma due volte all'anno, ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione non possa avere luogo per mancanza del numero legale, la seconda convocazione dell'assemblea, che può essere stabilita per lo stesso giorno della prima, delibera sui medesimi oggetti qualunque sia il numero dei presenti ».

Poiché ai successivi articoli 3, 4 e 5 non vi sono proposte di emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 3.

L'articolo 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 è così modificato:

« La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di quindici membri di cui:

a) dodici artigiani eletti dall'Assemblea;

b) un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

c) uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e persona da lui delegata;

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e il Vice-presidente scegliendoli tra i membri di cui alla lettera a) del presente articolo.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo un medico, scelto dal Consiglio stesso nella terna di nominativi designati dall'Ordine dei Medici della provincia, e il direttore della Cassa mutua provinciale.

I componenti del Consiglio durano in carica 5 anni e sono rieleggibili ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 12 legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è modificato come segue:

« Le deliberazioni delle assemblee riguardanti i bilanci e le deliberazioni di cui alla lettera d) del precedente comma sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale ».

(*È approvato*).

ART. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili ».

Il penultimo comma dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 è sostituito dal seguente:

« I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere sostituiti nel corso del quinquennio in caso di decadenza o di dimissioni ».

L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 è sostituito dal seguente:

« I componenti il Collegio sindacale rimangono in carica cinque anni ».

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 6:

« L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è modificato come segue:

« Le deliberazioni sul bilancio preventivo di cui alla lettera a) e le deliberazioni della assemblea riguardanti il bilancio consuntivo, nonché le deliberazioni di cui alle lettere b), f), g), h), sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Allo articolo 6 il Comitato ristretto aveva tolto la lettera c), riguardante il regolamento delle prestazioni, per la ragione che il regolamento medesimo è stato già fatto subito dopo l'approvazione della legge n. 1533. Ma giustamente il Ministero fa osservare che il regolamento delle prestazioni non è che sia un testo inamovibile: può essere modificato; quindi la lettera c) deve rimanere ancora, perché in caso di modifica, questa deve subire la stessa procedura che ha subìto il regolamento originario. Sono quindi d'accordo nel reintrodurre la lettera c).

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo 6, con la variante proposta dal Relatore:

« L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è modificato come segue:

« Le deliberazioni sul bilancio preventivo di cui alla lettera a) e le deliberazioni della assemblea riguardanti il bilancio consuntivo, nonché le deliberazioni di cui alle lettere b), c), f), g), h), sono soggette alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 7.

« Il terzo comma dell'art. 27 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è modificato come segue:

« In caso di grave inosservanza delle leggi, o di irregolare funzionamento, o quando si determinano situazioni di grave pregiudizio per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può con proprio decreto, sciogliere gli organi della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali e può nominare un Commissario straordinario ».

(*È approvato*).

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, è sostituito dal seguente:

« Per l'elezione dei delegati di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, il Consiglio di amministrazione della Cassa Mutua provinciale precede alla suddivisione del territorio della provincia in collegi elettorali, raggruppando più comuni confinanti, qualora gli artigiani elettori di un comune siano inferiori a cinquanta e frazionando i comuni maggiori. Il collegio non può comprendere più di cinquecento elettori ».

(*È approvato*).

Propongo che il titolo del provvedimento resti così formulato:

« Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani ».

Lo pongo a votazione.

(*È approvato*).

Il provvedimento, col nuovo titolo, saranno votati a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barbi Paolo ed altri: Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici (156).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 156 di iniziativa dei deputati Barbi Paolo, Merenda, Colombo Vittorino, Agosta, Colasanto: « Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici ».

L'onorevole Gitti, relatore, ha facoltà di riferire sulla proposta di legge.

GITTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di essere brevissimo nella mia relazione, anche perché intendo rifarmi a quella che è stata la illustrazione fatta dal precedente relatore della legge, l'onorevole Pucci, nella seduta del 31 marzo 1965 in sede referente. Innanzitutto ricorderò come il provvedimento, che è stato proposto dai colleghi onorevoli Barbi Paolo, Merenda, Colombo Vittorino, Agosta e Colasanto, tende soprattutto a realizzare l'obiettivo di porre i mutilati e invalidi del lavoro – come è stato riconosciuto anche nella relazione distribuita dal Comitato ristretto – nelle condizioni delle altre categorie di invalidi: avere, cioè, anche essi un diritto ad un collocamento obbligatorio nelle pubbliche amministrazioni. Questo è il punto centrale del provvedimento. E il relatore tiene a sottolineare che non vi sono state soltanto iniziative da parte di colleghi onde superare queste carenze in via legislativa, ma vi sono state, nel corso del tempo, sollecitazioni e speranze. Il relatore, il Presidente della Commissione, molti colleghi e lo stesso onorevole Sottosegretario potrebbero portarvi ampia documentazione di quanto il provvedimento sia atteso e di quanti affidamenti sono stati dati anche in sedi molto autorevoli riguardo all'accoglimento di questa iniziativa parlamentare. Motivo per il quale il relatore non può che confermare ciò che è stato già detto dal suo predecessore, e cioè che il provvedimento viene a colmare una lacuna nei riguardi di questa categoria di invalidi.

La proposta di legge è maturata attraverso una serie di incontri tra gli interessati ed anche tra gli esponenti di alcune categorie, preoccupate che venissero loro tolti spazio e possibilità di occupazione. Mi riferisco particolarmente alle preoccupazioni manifestate, come i colleghi sapranno, soprattutto da parte dei mutilati e invalidi per servizio, i quali hanno anche inviato a tutti noi una memoria chiedendo modifiche ad una serie di articoli. Il relatore, però, pur tenendo conto di queste preoccupazioni e degli emendamenti che sono stati proposti in parte dal Governo (credo d'accordo con la categoria), in parte dal Comitato ristretto (che sta compiendo un lavoro non solo per quanto riguarda il provvedimento all'esame, ma anche al fine di elaborare un testo unico per quanto riguarda il collocamento obbligatorio delle varie categorie), si esprime per l'approvazione della proposta di legge, come del resto in larga misura si sono espressi i colleghi in sede referente, e per l'accoglimento degli emendamenti, che, ripeto ancora, sono stati presentati e dal Governo e dal Comitato ristretto.

Insisto su questa considerazione, perché naturalmente il Governo, che si è impegnato ad accogliere queste richieste, avrà formulato gli emendamenti tenendo conto delle possibilità reali di collocamento di questi lavoratori infortunati; e insisto anche sull'accoglimento degli emendamenti formulati e presentati dal Comitato ristretto, in quanto mi pare che gli stessi tengano conto dell'orientamento che il Comitato va assumendo per quanto attiene ad una regolamentazione di carattere generale della materia.

Fatte queste considerazioni, io resto a disposizione per fornire notizie sugli emendamenti presentati sui vari articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUERRINI GIORGIO. Abbiamo avuto l'occasione di occuparci di questa proposta di legge dell'onorevole Barbi ed altri, in sede di Comitato ristretto, insieme alla proposta di legge n. 1902 del senatore Bernardinetti in materia di collocamento degli orfani di guerra. Allora, quale presidente del Comitato ristretto, dissi che lo stesso Comitato non si opponeva, anzi caldeggiava l'approvazione di questa proposta di legge, purché la Commissione tenesse presenti alcuni punti chiave del provvedimento, alcuni emendamenti, per meglio dire, che si riferiscono in modo particolare alle percentuali dei collocandi nelle Amministrazioni dello Stato. E ciò appunto per armonizzare queste percentuali con la percentuale globale che – tenuto conto delle varie categorie di collocabili in virtù delle più svariate leggi – consentisse poi di trovare un soddisfacimento alle molteplici esigenze che si manifestano in questo settore del collocamento.

Ora, a quanto mi risulta all'ultimo momento, sono stati presentati dal Governo taluni emendamenti, uno dei quali almeno di natura tale da creare in me, non tanto come componente della Commissione Lavoro quanto per aver presieduto il Comitato ristretto, alcuni motivi di riflessione anche perché vorrei consultare i miei colleghi del Comitato ristretto circa la portata e l'influenza che lo stesso può avere sui principi generali del collocamento, così come noi stiamo determinandolo: intendo riferirmi all'emendamento che, sia pure in una particolare situazione, dà carattere di priorità al collocamento degli invalidi del lavoro rispetto ad altre categorie.

In relazione alla novità di alcuni emendamenti presentati dal Governo io non so se sia utile oggi, proseguire la discussione di questa proposta di legge. Mi rimetto alla decisione della Commissione. Però, faccio rilevare che se noi vogliamo realisticamente procedere sulla strada di un riordino veramente generale della materia, o approviamo la proposta Barbi con le modifiche dal Comitato ristretto, che sono quelle tendenti ad armonizzare questa legge con tutto il sistema del collocamento obligatorio vigente, e quindi rimandiamo, salvo rivederli a suo tempo, gli emendamenti del Governo, oppure, se proprio vogliamo tener presenti questi ultimi emendamenti, almeno per quelli che sostanzialmente mutano l'attuale rapporto in materia di collocamento fra questa categoria e le altre, allora un momento di riflessione da parte della Commissione, e soprattutto del Comitato ristretto, mi sembra che necessariamente si imponga !

BIANCHI FORTUNATO. Gradirei una esemplificazione, all'articolo 1, sui soggetti che si debbono considerare invalidi del lavoro. Leggo, infatti: « ... sono considerati invalidi del lavoro coloro che, non avendo compiuto il 55° anno di età, abbiano subìto, a causa di un infortunio sul lavoro o di malattia professionale, una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a un terzo ». Chiedo se s'intende coloro che abbiano perduto oltre due terzi della capacità lavorativa... Per esempio, uno che abbia anche il 95 per cento della capacità lavorativa ha il diritto al collocamento obbligatorio?

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* No, avrebbe perso solo il 5 per cento della capacità lavorativa. Occorre che ne abbia perduto oltre un terzo!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ! Vorrei far presente alla Commissione questa circostanza. Anche, e soprattutto, nelle mie funzioni di presidente della commissione, sono stato oggetto di parecchie pressioni da parte dalla categoria interessata. Non posso dire che fossero proprio insolenze, erano però sollecitazioni piuttosto vivaci ! Anche perché alcuni hanno interpretato il nostro proposito di mettere ordine in questa materia, volutamente, in senso diverso dallo spirito che, invece ha animato la Commissione Lavoro della Camera e, io sostengo, anche il lavoro del Comitato ristretto. Il proposito rimane sempre quello di mettere ordine nell'interesse stesso delle categorie in questione. Questo è il punto che intendo sottolineare. Io non vorrei, tuttavia, che ad un certo momento si cambiasse semplicemente direzione alla responsabilità che oggi si imputa al presidente della commissione, di voler ritardare tutta la sistemazione della materia, trasferendo questa imputazione di responsabilità al collega onorevole Guerrini, che pure ha fatto una proposta seria e ragionata.

Quindi, vorrei dire che io sono dell'avviso che, fin dove non esistono emendamenti che non abbiano formato oggetto di attenzione da parte del Comitato ristretto, noi si proceda nell'esame di questa legge. Se ad un certo momento ci troviamo di fronte a un emendamento non noto al Comitato ristretto, sul quale il Governo insiste, allora possiamo sospendere la nostra discussione. Ma rinviarla senza aver affatto affrontato il testo penso che non sia il caso, proprio perché credo di poter dire che questa commissione dimostra sempre molta sensibilità per i problemi che interessano questa categoria.

Pertanto, se non vi sono difficoltà, pregherei l'onorevole Guerrini di voler dare questa interpretazione alla sua proposta: potremmo continuare la discussione generale ed iniziare l'esame degli articoli.

GUERRINI GIORGIO. Non ho alcuna difficoltà a consentire.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il Relatore vuol replicare agli interventi?

GITTI, *Relatore.* Mi riservo di intervenire per eventuali chiarimenti che si ritenessero necessari in sede di esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Sentiamo il parere del Governo.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* È indubbiamente un grosso problema parlare qui per

questa proposta di legge a nome del Governo! C'è un impegno preciso; lo sappiamo tutti.

Le premesse le trascuro per guadagnare tempo.

Sono perfettamente d'accordo con il Relatore onorevole Gitti. Il Governo è favorevole, e lo ha già manifestato in più occasioni, su questa proposta di legge. Si tratta di una categoria che fatalmente aumenterà di numero e, quindi, è giusto provvedere anche nei confronti di essa, così come si è già fatto per altre categorie.

Senonché a questo punto cominciano le difficoltà! E sono difficoltà che sono state valutate in sede di Comitato ristretto, ma che non sono apparse nella discussione generale e che però io credo sia opportuno puntualizzare. Sono soprattutto difficoltà relative al coordinamento di tutte queste leggi che oggi esistono in materia di collocamente obbligatorio.

Ora, al riguardo, vi sono state varie riunioni interministeriali, c'è stata unanimità di consensi nell'ambito del Comitato ristretto e, mi pare che la conclusione cui è pervenuto questo ultimo, di far continuare l'« iter » alla proposta di legge Barbi ed altri, sia in certo modo legata ad un impegno della Commissione di proseguire poi anche quel lavoro di coordinamento indispensabile per giungere ad un testo unico di tutte queste leggi sul collocamento oggi esistenti.

Credo sia questo un aspetto che dovrebbe apparire nella decisione della Commissione, proprio perché non sia domani dimenticato quanto, invece, ritenuto oggi da tutti molto importante: arrivare a questo testo unico.

Anche per la comprensione tra le varie categorie!

E, devo far rilevare come l'ultimo emendamento presentato dal Governo, quello che riconosce, o vorrebbe riconoscere una certa priorità ai mutilati e invalidi del lavoro, si inquadri in questo proposito, in questa volontà e manifesti la esigenza di pervenire quanto prima alla legge-quadro. Perché, quando si dice di tener conto della necessità di occupare invalidi del lavoro nelle Amministrazioni ove si presentasse qualche posto vacante per il collocamento obbligatorio, implicitamente si riconosce la stessa cosa per tutte le altre precedenti leggi, di altre categorie!

Questa è stata una richiesta unanime del Comitato ristretto e credo che dovrebbe esser fatta proprio dalla Commissione, perché impegna per un lavoro nel prossimo futuro. Ma al di là di questo impegno, di questa esigenza, vi sono situazioni particolari che io ho il dovere di far presente alla Commissione. Queste situazioni particolari riguardano un po' tutti i Ministeri. Non vorrei ora tediare la Commissione con una casistica delle varie posizioni, ma ritengo doveroso far presente che vi sono perplessità del Ministero del tesoro, vi sono perplessità del Ministero per la riforma della pubblica amministrazione, vi sono perplessità del Ministero dell'industria, del Ministero dell'interno, vi sono posizioni precise condizionate dalla V Commissione Bilancio, e da ultimo perplessità da parte del Ministero delle finanze e del Ministero delle poste. La preoccupazione dominante dei Ministeri che ho citato riguarda alcuni tipi di lavoro.

Essi dicono, in sostanza, che in caso di assicurazioni obbligatorie, alcuni settori nelle rispettive amministrazioni concernono particolari attività che hanno necessità assoluta di esser svolte da personale integro, fisicamente, per cui non si troverebbero nella condizione di poter poi assicurare un lavoro idoneo a personale che non corrisponde ai requisiti richiesti. Ma se si accettano tutte queste perplessità, il provvedimento finisce per non giungere a conclusione. Quindi sono dell'avviso di procedere, riservandomi, quando esamineremo i vari articoli, di far presente alla Commissione anche le posizioni dei vari Ministeri. Ma ritengo che si debba passare agli articoli e si debba accettare il suggerimento del Presidente di far sì che la Commissione e il Governo testimonino alla categoria interessata la volontà di portare in porto questo provvedimento. Certo, non ci nascondiamo le perplessità e le preoccupazioni che incontreremo man mano che procederemo nell'esame degli articoli, ma credo che le affronteremo con lo spirito veramente costruttivo del Comitato ristretto che certamente sarà lo stesso spirito che anima la Commissione Lavoro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro che, non avendo compiuto il 55° anno di età, abbiano subìto, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo. Sono considerati orfani dei caduti sul lavoro le persone il cui padre,

o madre esercitante la patria potestà o i diritti derivanti dalla medesima, siano caduti sul lavoro.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo da inserire dopo le parole: « ... inferiore ad un terzo »:

« La predetta misura di riduzione della capacità lavorativa è estesa anche agli invalidi iscritti nel ruolo dei collocabili presso le imprese private a modifica di quanto disposto dall'articolo 2 del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222 ».

Poiché il Relatore e il Comitato ristretto sono d'accordo, pongo in votazione l'articolo con l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

A seguito delle modificazioni introdotte, l'articolo 1 risulta così formulato:

« Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro che, non avendo compiuto il 55° anno di età, abbiano subìto, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.

« La predetta misura di riduzione della capacità lavorativa è estesa anche agli invalidi iscritti nel ruolo dei collocabili presso le imprese private a modifica di quanto disposto dall'articolo 2 del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222.

« Sono considerati orfani dei caduti sul lavoro le persone il cui padre, o madre esercitante la patria poestà o i diritti derivanti dalla medesima, siano caduti sul lavoro ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Nell'ordine delle preferenze, a parità di merito, per la formazione delle graduatorie dei concorsi per la ammissione alle varie amministrazioni comunali e provinciali, delle Aziende di Stato e municipalizzate, degli enti soggetti a vigilanza governativa e degli Enti pubblici in genere sono inserite, subito dopo le corrispondenti categorie relative ai mutilati e invalidi per servizio, le seguenti categorie di cittadini: i mutilati e gli invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro.

Vi è un emendamento del Governo e uno del Comitato ristretto.

Il Governo propone che, al quarto rigo, dopo la parola « amministrazioni », sia aggiunta la parola « statali ».

Il Comitato ristretto propone che, al quarto rigo, dopo la parola « amministrazioni », siano aggiunte le parole: « statali e regionali ».

GITTI, *Relatore*. Mi permetto di far presente che se noi lasciamo « amministrazioni statali », in fondo comprendiamo anche le altre, perché quelle regionali sono amministrazioni statali... .

VERONESI. Non è la stessa cosa. Bisogna dirlo nell'interesse dei collocandi.

COCCO MARIA. Sono del parere che occorre precisarlo, nell'interesse appunto dei collocandi.

PRESIDENTE. Penso che potremmo essere d'accordo sulla dizione: « statali, regionali, provinciali e comunali ».

Poiché non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'emendamento come testé precisato.

(*È approvato*).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 2 risulta così formulato:

« Nell'ordine delle preferenze, a parità di merito, per la formazione delle graduatorie dei concorsi per la ammissione alle varie amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, delle Aziende di Stato e municipalizzate, degli enti soggetti a vigilanza governativa e degli Enti pubblici in genere, sono inserite, subito dopo le corrispondenti categorie relative ai mutilati e invalidi per servizio, le seguenti categorie di cittadini: i mutilati e gli invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Le Amministrazioni dello Stato – comprese quelle autonome – sono obbligate ad occupare senza concorso, e anche in soprannumero, mutilati e invalidi del lavoro nella

misura del 5 per cento dei posti di organico o del contingente numerico di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo, delle carriere ausiliarie e di quelle del personale esecutivo, da destinare ai posti iniziali delle carriere rispettive.

Le Amministrazioni dello Stato sono anche obbligate ad occupare, senza concorso, mutilati e invalidi del lavoro nella misura del 5 per cento del contingente operaio in ambo i sessi di ruolo e non di ruolo. La predetta percentuale deve essere occupata per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90. È tuttavia richiesto l'accertamento della idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti alla assunzione nella prima e nella seconda categoria.

Le Amministrazioni comunali e provinciali, le Aziende di Stato e le Aziende municipalizzate, gli Enti soggetti a vigilanza governativa e gli Enti pubblici in genere sono obbligati ad occupare, senza concorso, e anche in soprannumero, mutilati e invalidi del lavoro nella misura del 5 per cento del complessivo organico, in ambo i sessi, di tutto il personale o comunque del complessivo personale d'ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo.

Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato, dalle Amministrazioni, Aziende ed Enti contemplati dalla presente legge.

Vi sono anzitutto alcuni emendamenti del comitato ristretto; il primo è sostitutivo del primo comma e risulta così concepito.

« Le Amministrazioni dello Stato – comprese quelle autonome – sono obbligate ad occupare senza concorso mutilati e invalidi del lavoro nella misura dell'1 per cento dei posti di organico o del contingente numerico di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo, delle carriere del personale esecutivo, e nella misura del 3 per cento di quelle del personale ausiliario, da destinare ai posti iniziali delle carriere rispettive ».

Il secondo emendamento è sostitutivo del terzo comma; ne dò lettura:

« Le Amministrazioni comunali e provinciali, le aziende municipalizzate, gli Enti soggetti a vigilanza governativa e gli Enti pubblici in genere sono obbligati a occupare senza concorso, mutilati e invalidi del lavoro nella misura dell'1 per cento dei posti di organico o del contingente numerico di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo delle carriere del personale esecutivo e assimilate, nella misura del 3 per cento di quelle del personale ausiliario o assimilate, e nella misura del 5 per cento del contingente operaio, da destinare ai posti iniziali delle carriere rispettive ».

GITTI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento del comitato ristretto, il relatore si dichiara d'accordo in quanto esso stabilisce l'entità delle percentuali delle assunzioni obbligatorie, tenendo conto di quello che è l'orientamento di carattere generale che dovrebbe poi uniformare tutta la regolamentazione della materia.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 presentato dal Governo:

« Ove le pubbliche Amministrazioni abbiano saturato in parte le aliquote prescritte a favore di altri riservatari, esse devono effettuare, in correlazione alle disponibilità dei posti, le assunzioni degli invalidi del lavoro, con precedenza, fino a conguagliare almeno in eguale misura la percentuale numerica degli appartenenti alle altre categorie ».

GITTI, *Relatore*. Per quanto questo emendamento, a parte il modo con il quale è formulato, il relatore manifesta – a meno che il Rappresentante del Governo sia in grado di dargli una illustrazione che lo convinca – parecchie perplessità, perché questo vorrebbe dire, secondo la mia interpretazione (e credo anche di qualche altro collega), in una certa maniera, bloccare le assunzioni obbligatorie di tutte le altre categorie fino a che, percentualmente, non si sia arrivati a sistemare un'eguale aliquota di mutilati e invalidi del lavoro.

Io non so – salvo che non mi vengano dati lumi più precisi – non so se la Commissione può, con una legge che cerca di andare incontro alle aspirazioni di una categoria, bloccare completamente tutte le altre. Comunque debbo anche aggiungere che ho una conoscenza un po' vaga dell'emendamento, che è stato presentato solo ieri.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Merita naturalmente una spiegazione e una discussione. Ma ciò che vorrei ora dire è che intenderei approfittare di un orientamento che è scaturito da un precedente intervento del Presidente del comitato ristretto in base al quale vi sarebbe l'intesa che, arrivati a questo punto, ci prendiamo tutti un po' di tempo per meditare. Non entrerei quindi nel merito.

PRESIDENTE. Dato che la dizione non è chiarissima, forse sarebbe opportuna qual-

che spiegazione, per consentire che la riflessione avvenga con conoscenza di quello che si vuole...

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A mio avviso alcuni punti vanno meglio chiariti. Per esempio, quando si dice: « saturato in parte », cosa significa? È troppo discrezionale. Il concetto però, è questo: poiché molte Amministrazioni hanno già completato in buona parte le percentuali degli altri collocamenti obbligatori, nel caso che ci siano nuovi posti cerchiamo di favorire questi mutilati del lavoro.

Questo è il senso dell'emendamento e che sembra ispirato al concetto del Comitato ristretto, per arrivare alla legge-quadro. Tuttavia, mi sembra che meriti un po' di ripensamento; anche per la forma.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Noi ci troviamo davanti ad un'alternativa. O continuare nella discussione degli articoli ovvero sospendere su questo punto la nostra discussione della legge in esame. Io, dato che l'accoglimento del testo dell'articolo 3 proposto dal Governo, verrebbe a modificare l'armonia della legge, non ritengo utile un rinvio puro e semplice. Piuttosto ritengo utile sottoporre questo articolo al parere del Comitato ristretto perché prenda in considerazione la proposta che ci viene fatta dal Governo, veda di darle eventualmente una forma più in armonia con lo schema di legge e, poi, ci dica se è accoglibile o meno la proposta stessa.

Quindi, a questo punto, io sospenderei il nostro lavoro con riserva di continuare l'esame dell'articolo 3 nella prossima seduta. Pregherei i colleghi membri del Comitato ristretto di volersi nel frattempo riunire e riferire alla Commissione.

Se non vi sono obiezioni può quindi rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane (485) e Abenante ed altri: Disposizioni sul riposo settimanale e sul trattamento economico e normativo degli addetti alla produzione e vendita del pane (1908).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, De' Cocci, Merenda, Berloffa, Laforgia, Urso, Pucci Ernesto, Sammartino, Tambroni, Agosta: « Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane » (485) e, d'iniziativa dei deputati Abenante, Sulotto, Mazzoni, Venturoli, Tognoni, Naldini, Fibbi, Brighenti, Alini, Di Mauro Luigi, De Florio, Jacazzi, Pellegrino, Biagini: « Disposizioni sul riposo settimanale e sul trattamento economico e normativo degli addetti alla produzione e vendita del pane » (1908).

Sulle proposte di legge, per le quali è richiesto il parere della IV Commissione (Giustizia) e della XII Commissione (Industria e commercio), ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Borra.

BORRA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi.

Le due proposte di legge sottoposte al nostro esame vertono ambedue sulla questione del riposo settimanale festivo domenicale per la categoria dei panificatori e sono, sostanzialmente, identiche. Solo che la proposta di legge Abenante ed altri contiene anche una seconda parte che riguarda il trattamento economico degli addetti alla produzione e vendita del prodotto. La norma relativa al riposo festivo praticamente è la stessa, salvo per quanto concerne le eventuali deroghe, per le quali la proposta di legge De Marzi ed altri prevede che sia il Prefetto a disporle, sentite le organizzazioni sindacali, mentre la proposta di legge Abenante ed altri prevede che siano proposte direttamente dalle organizzazioni sindacali.

Ora, delle due soluzioni, a me pare senza altro più logica quella della prima proposta di legge, perché trattandosi di una deroga che riguarda tutti i cittadini, penso che i lavoratori siano cointeressati naturalmente in una situazione però di interesse più generale.

Circa la seconda parte della proposta Abenante ed altri, quella cioè riguardante il trattamento economico e normativo degli addetti alla produzione e alla vendita del pane, devo dire che qui si entra in un campo che è strettamente di competenza sindacale. Io ho già fatto presente, in proposito, le mie perplessità e le faccio ancora presenti qui, oggi, alla Commissione. Esiste un contratto di lavoro e, la proposta di legge, all'articolo 3, non fa che ribadire e recepire praticamente, quel che prevede il contratto di lavoro, già operante legislativamente per effetto della legge *erga omnes*. Mi domando che cosa potrebbe succedere domani se si modificasse il contratto. Per cui, io riterrei opportuno questa parte escluderla, proprio

per lasciare al sindacato la libertà di trattare quando e come vuole questo aspetto contrattuale che può essere, fra l'altro, condizionato da tante circostanze.

Vi è poi un ultimo articolo che riguarda le penalità. Esse, sono maggiori nella proposta di legge Abenante e, per contro, minori, invece, nella proposta di legge De Marzi. Mi pare che questo non sia, tuttavia un grosso problema. Il grosso problema, invece, rimane quello di accettare o meno l'articolo 3 della proposta Abenante per il trattamento economico e normativo degli addetti alla produzione e vendita del pane e sul quale eventuale accoglimento, come già dicevo, io sono molto perplesso, perché sembra a me che verremmo ad attribuire alla legge un oggetto che va al di là del suo compito precipuo, e che è quello di definire il riposo settimanale per questo particolare settore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ABENANTE. Secondo me ci sono tre punti che differenziano queste due proposte di legge. Il primo è nell'articolo 1. Nella proposta De Marzi si parla di riposo settimanale degli « addetti »; noi, invece, vogliamo considerare, unitariamente, il riposo degli addetti e dei proprietari, perché altrimenti corriamo il rischio che il lavoratore non fruisca della giornata di riposo. Quindi, io credo che la dizione migliore sia quella contemplata all'articolo 1 della nostra proposta di legge: « . . . chiusura dei forni e dei negozi di vendita . . . », mentre la dizione riportata all'articolo 1 dal collega De Marzi potrebbe sì far usufruire agli addetti, ai lavoratori il riposo settimanale, lasciando però il panificatore senza la copertura di questa norma di carattere generale.

Per quanto riguarda, poi, il soggetto che debba predisporre l'eventuale deroga, noi non ne facciamo una questione di principio; se il prefetto oppure mediante accordo fra le parti interessate! Io voglio evitare qui ogni spunto polemico.

Noi insisteremo peraltro sull'articolo 3. Quali sono i motivi ? Perché non si può considerare uniforme la situazione nazionale del settore. In una parte del nostro paese, infatti, e soprattutto nell'Italia meridionale, si applica ancora la legge sull'orario notturno, di un tempo. Siamo ancora, nel caso, con i vecchi forni a fascine di legna e il divieto del lavoro notturno è addirittura ancora una conquista da realizzare!

D'altra parte, esistono nel settore accordi integrativi provinciali, che non sono tutti recepiti dalla legge « erga omnes », n. 741. Quindi, io credo che, proprio sulla falsariga di quest'ultima legge, si possa introdurre una disciplina legislativa più idonea nel settore. Noi potremmo, tutt'al più aggiungere, alla fine dell'articolo 3, la stessa formula usata per la legge « erga omnes »: « . . . sono fatte salve le disposizioni di accordi sindacali che contengano condizioni più favorevoli per i prestatori d'opera »!

Così noi eviteremmo quella strettoia, che giustamente sottolinea il collega Borra, di una eventuale azione sindacale, che necessariamente dovrebbe imporre una modifica all'attuale testo legislativo. Ecco perché noi insistiamo sia nel riportare la nostra dizione dell'articolo 1 che nel far approvare l'articolo 3 della nostra proposta di legge.

DE MARZI FERNANDO. Nella discussione che abbiamo avuto in sede referente io sono stato favorevole, purché la disposizione venisse varata come legge, a trovare un accordo nell'inserimento dell'articolo 3 della proposta di legge n. 1908, ma più che riportando tale articolo, così come proposto dallo onorevole Abenante, ripetendo il testo vero e proprio del contratto collettivo, che è un pò diverso. Sempreché, però, non sia già stato recepito. In sede di comitato ristretto si disse che non era stato recepito. Siete sicuri ?

ABENANTE. Si tratta dell'accordo integrativo provinciale di Milano...

BORRA, *Relatore*. Contratto collettivo del 26 giugno 1956...

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È l'articolo 29 del contratto collettivo, reso obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica del 1960!

DE MARZI FERNANDO. Pur di arrivare a far varare la legge io sono disposto a ripetere questa convalida dell'accordo, se servisse farlo rispettare meglio. Propongo di trovare una soluzione in questo senso, anche se il relatore è preoccupato sul piano del rispetto della libertà sindacale.

PRESIDENTE. Sentiamo il Relatore, il quale dovrebbe cortesemente indicare anche quale è il testo sul quale la Commissione dovrebbe procedere.

BORRA, *Relatore*. Per quanto concerne certi riferimenti all'articolo 1, credo che si possa trovare facilmente l'accordo. Per quanto riguarda l'articolo 3, faccio osservare che esso è un po' diverso dall'articolo 29 del contratto. Per esempio, qui è aggiunto che il lavoratore « non potrà superare nelle 24 ore, global-

mente, le 10 ore lavorative ». È una modifica che va vagliata. Io sarei del parere, tutt'al più accettando anche la proposta del proponente, di prendere come base l'articolo del contratto, con la clausola finale che fa salve eventuali disposizioni migliorative, per non correre il rischio, fra tre mesi, di dover fare un'altra legge.

PRESIDENTE. Il Relatore dovrebbe essere tanto cortese di stendere un testo sulla base di queste indicazioni, da sottoporre all'esame della Commissione, onde sentire anche il parere del Governo.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è d'accordo sulla proposta di legge Abenante, per quanto riguarda la chiusura dei forni nella domenica. Io proporrei una dizione di questo genere:

« Il riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane deve coincidere con la domenica, e a tale giorno deve essere riservata la chiusura dei panifici e dei negozi di vendita del pane ».

In questo modo mi pare che risolveremmo tutto il problema.

ABENANTE. È un po' faragginoso...

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Io sarei contrario all'articolo. Prego di non insistere...

PRESIDENTE. Il collega non insiste?

ABENANTE. Insisto. Noi ci dobbiamo mettere alla ricerca di un dato pratico di fatto. Quando il lavoratore effettua la doppia lavorazione perché c'è il giorno festivo, compie di fatto due giornate lavorative...

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Qui entriamo nel merito della contrattazione collettiva. Lasciamo la contrattazione collettiva all'azione sindacale...

ABENANTE. Sì, dove esiste un potere contrattuale: va bene in tre quarti d'Italia, dove gli accordi normativi, per l'orario, il salario eccetera, si rinnovano di anno in anno; ma abbiamo anche panificatori che si trovano in zone dove si rifiutano le discussioni con qualsiasi sindacato. E noi dobbiamo tener conto di questa realtà sociale, di queste plaghe dove voi non potete discutere con la mentalità di Bologna o di Milano, in cui, ad una controparte, si contrappone un'associazione di panificatori che realmente rappresenta gli interessi reali dei lavoratori. Dobbiamo tener conto anche delle zone del sud, dove una tale situazione non esiste ancora. Noi diamo forza al sindacato, in questo modo, non lo svuotiamo. Ne abbiamo lungamente discusso anche con i rappresentanti dei nostri sindacati. Perciò insisto perché sia introdotta una norma di garanzia sul piano contrattuale.

PRESIDENTE. Propongo che si rinvii la discussione e che la Commissione affidi al Relatore l'incarico di prendere contatti col Governo e con i colleghi proponenti per trovare un accordo su un testo che possa poi essere sottoposto all'approvazione della Commissione.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Dall'Armellina ed altri: Integrazione della legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche (2048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Dall'Armellina, Savio Emanuela, Colombo Vittorino, Bianchi Fortunato, Isgrò, Gerbino, Nannini, Buttè, Imperiale, Cavallaro Nicola: « Integrazione della legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche » (2048).

Faccio presente alla Commissione che il Governo ha chiesto un breve rinvio per poter chiarire alcuni punti. Chiedo se la Commissione è d'accordo.

COCCO MARIA, *Relatore.* Debbo ricordare che fummo tutti d'accordo, la scorsa seduta, nel richiedere il passaggio della proposta di legge in sede legislativa. Dovremmo quanto meno sentire il Governo!

PRESIDENTE. Il Governo aveva sollevato alcune eccezioni, chiedendo di poter chiarire la situazione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche. Per lo stesso motivo la V Commissione Bilancio ha chiesto un rinvio per l'espressione del suo parere.

Da parte mia avevo già espresso, allora, il desiderio che tutti gli elementi fossero acclarati, per poter procedere speditamente all'esame della proposta di legge.

COCCO MARIA, *Relatore.* Ritengo che i rappresentanti del Governo, in particolare del Ministero del lavoro, abbiano idee precise per quanto riguarda il bilancio dell'Ente interessato, l'E.N.P.A.O., dato che suoi funzionari sono tra i sindaci! Cioè, il bilancio che io vedo firmato dai sindaci dell'Ente nazio-

nale di previdenza e di assistenza alle ostetriche, è firmato anche da funzionari del Ministero del lavoro.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Posso assicurare all'onorevole Cocco che non appena al ministero mi farò premura di sollecitare l'approfondito esame della questione.

COCCO MARIA, *Relatore.* Mi spiace dover insistere! Questo rateo aggiuntivo, pari a un dodicesimo della pensione annua fruita dalle pensionate dell'E.N.P.A.O., viene ad incidere sul bilancio della gestione dell'Ente per 25 milioni circa all'anno soltanto, una somma cioè inferiore all'importo degli interessi patrimoniali della gestione medesima! Fra l'altro, non si chiede nemmeno il contributo fisso che lo Stato dà a tutti i pensionati. Si vuole, cioè, soltanto la corresponsione di una tredicesima mensilità decurtata del contributo dello Stato!

PRESIDENTE. Penso di tranquillizzare l'onorevole Cocco assicurandole che la proposta di legge sarà iscritta subito alla ripresa dei lavori della Commissione dopo l'interruzione per la festività natalizia, rivolgendo formale invito al Governo di acquisire tutte le notizie tecniche necessarie sul bilancio dell'E.N.P.A.O.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul testo unificato delle proposte di legge nn. 963, 1431 e 2581, esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul testo unificato:

DI MAURO LUIGI ed altri; DE MARZI FERNANDO ed altri; GELMINI ed altri: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani » (963-1431-2581):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	14
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Armaroli, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Cruciani, De Marzo Fernando, Di Mauro Luigi, Ferioli, Gitti, Guerrini Giorgio, Lama, Martini Maria Eletta, Mazzoni, Nucci, Pucci Emilio, Quintieri, Raia, Roberti, Rossinovich, Sabatini, Sacchi, Scalia, Sulotto, Storti Bruno, Tognoni, Veronesi, Zanibelli.

Sono in congedo:

Cassandro, Colombo Vittorino, Pucci Ernesto.

La seduta termina alle 11,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI